



**Procura generale
della Corte di Cassazione**

Oggetto: Istanza ex art. 363 c.p.c. in data 2 giugno 2021 da parte dell'avv. ...

L'Ufficio

preliminarmente, dà atto che le istanze pervenute dall'inizio del 2021, per un disguido nel sistema informatico, sono risultate visibili solo a partire dal mese di giugno 2021 e che per tale ragione esse sono vagliate e definite talvolta a distanza di tempo dal loro effettivo invio mediante la finestra presente nel sito *web* della Procura generale.

Ciò premesso,

Osserva:

1. Il ... e soggetti rappresentanti di associazioni hanno inviato a questo Ufficio (con atti pervenuti informaticamente tre volte ma di identico contenuto) una istanza con la quale si chiede – come da istanza allegata a firma dell'avv. ... – di effettuare un intervento urgente di sospensione dell'asta immobiliare relativa alla procedura esecutiva n. 29/2017 del Tribunale di Imperia.

2. L'istante legale, patrocinatore della parte esecutata Sig.ra ..., espone – in correlazione con la documentazione inviata – una articolata serie di vicende che riguardano il riconoscimento – o meno – della esistenza e validità di un *trust* di scopo "autodichiarato" costituito nel 2015 tra le aziende scopritrici di una fonte termale oggetto di concessione mineraria, denominato ... e – in sintesi – lamenta che di detto *trust* il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto, proseguendo nell'iter della procedura esecutiva contro le singole aziende e negando la richiesta sospensione della procedura, sottolineando in particolare come, in altro procedimento fallimentare (n. 4/2017) lo stesso Tribunale di Imperia abbia, invece, riconosciuto la valida costituzione di detto *trust* autodichiarato presso l'Agenzia delle entrate; a tale riguardo, si allega in particolare all'atto indirizzato a questo Ufficio copia di una istanza urgentissima di sospensione di detta procedura esecutiva (n. 29/2017 RGE del Tribunale di Imperia).

3. Così configurata la ragione e la portata dell'atto in esame, appare chiaro che ad esso non potrebbe essere dato seguito nell'ambito dell'istituto del ricorso nell'interesse della legge di cui all'art. 363 c.p.c., giacché tale strumento processuale non è apprestato per incidere su procedimenti in corso – nella specie, di natura esecutiva – né può avere l'effetto, cui mira l'istanza in esame, di impedire il decorso di un procedimento imponendone la sospensione *ab externo*. Il rilievo che precede è dirimente e rende superfluo considerare ulteriormente che, nella specie, non è neppure individuabile un preciso provvedimento giudiziario che non sia impugnabile per cassazione né altrimenti suscettibile di gravame; dovendo le eventuali ragioni addotte dagli istanti, in conclusione, trovare il loro spazio nell'ambito delle competenze del giudice dell'esecuzione (art. 623 c.p.c.) e nell'apprestamento ed esercizio dei rimedi correlati in tema di provvedimenti sospensivi e relativi reclami (art. 624 c.p.c.).

4. Consegua da quanto detto che deve disporsi la trasmissione degli atti in archivio.

Roma, 12 novembre 2021

per il Procuratore generale

(Carmelo Sgroi, avv. gen.)

(Annamaria Soldi, sostituto procuratore generale)

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile
oggi, il 18 NOV 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Francesca FAZIO